

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI            | Presidente                                                |
| (PA) PIRAINO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCIBETTA           | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) STAGNO D'ALCONTRES | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 28/04/2026

## FATTO

Il ricorrente deduce che di avere sottoscritto con un intermediario (l'intermediario A) delle fidejussioni personali vessatorie e quindi nulle, che il ricorrente avrebbe prestato in favore della società I\* quando ne era amministratore. L'intermediario A ha qualificato tali garanzie in maniera indebita come fidejussioni omnibus e ha considerato il ricorrente garante della società anche dopo la sua uscita dalla stessa, con la cessione delle quote societarie e le dimissioni da amministratore unico. Il ricorrente contesta di non avere mai ricevuto comunicazione dei nuovi prestiti concessi alla società. Con il ricorso il cliente domanda di essere liberato dalle fidejussioni nei confronti dell'intermediario A e l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall'intermediario B. A tal fine, sottolinea che la fideiussione personale è cessata nel momento in cui ha ceduto le quote societarie e ha dato le dimissioni quale amministratore unico e, inoltre, che il nuovo amministratore unico – sig. G\* - ha sottoscritto altre fidejussioni.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario A eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a ottenere una pronuncia costitutiva che liberi il ricorrente dal vincolo fideiussorio e, inoltre, contesta la qualificazione del ricorrente come consumatore. Nel merito, l'intermediario deduce che il ricorrente, a partire dal 22/08/2017, si è costituito fideiussore della società I\* Srl, inizialmente per l'importo di € 66.000,00 poi incrementato sino a € 113.000,00 per le "obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché per il buon fine di ogni altro credito" della Banca verso la citata società

“nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione [...] scaduto o da scadere, professato o da professarsi in avvenire, anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni” che la Banca a proprio “esclusivo giudizio e senza obbligo di interpellare” il Ricorrente ha concesso “uno o più volte e quand’anche fossero intervenute novazioni”. Con la sottoscrizione dei contratti di fideiussione si è costituito garante solidale della I\* Srl fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo di € 113.000,00, senza limiti di durata per il buon fine di ogni credito della Banca nei confronti della società quindi anche della concessione di nuovi crediti. La fideiussione non era in alcun modo correlata al ruolo che il ricorrente ricopriva nella società e non poteva venire automaticamente meno in caso di cessione a terzi delle quote della società, di rilascio di dimissioni dalla carica di amministratore, di nomina di un nuovo amministratore o di acquisizione da parte della Banca di altre garanzie. In data 28/12/2022 il ricorrente ha richiesto la cancellazione e l’aggiornamento della garanzia prestata, che è pertanto rimasta efficace ed operativa per l’ammontare dell’esposizione debitoria in quel momento pari a € 48.003,00. Il ricorrente ha ricevuto comunicazione che la garanzia sarebbe terminata non appena i finanziamenti sarebbero stati interamente saldati. Di conseguenza, il ricorrente ha continuato a dover rispondere per i soli rapporti garantiti sorti prima del momento dell’esercizio del recesso ed è rimasto obbligato al soddisfacimento del debito cristallizzato all’ammontare di € 48.003,00 € presente al 28/12/2022. In data 17/10/2023, la Banca ha inviato alla società I\* Srl comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo e alla revoca dei rapporti e degli affidamenti chiedendo di provvedere al versamento delle somme necessarie all’estinzione della complessiva esposizione debitoria. Di tale decisione la Banca ha dato notizia anche al ricorrente, in quanto garante, con raccomandata notificata il 02/11/2023 e resa al mittente per compiuta giacenza. Con sentenza n. 97/2023 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società. Nel gennaio 2024 la Banca si è regolarmente insinuata per la somma complessiva di € 44.331,55. Il credito della Banca è stato ammesso nel marzo 2024 come da domanda. Il 28/05/2024 è stata escussa la garanzia prestata dall’intermediario B, precisando a quest’ultimo che le operazioni erano assistite dalla fideiussione omnibus del ricorrente per l’ammontare massimo di € 48.003,00. A fronte dell’escussione l’intermediario B ha deliberato di liquidare la somma di € 26.804,88, pari al 100% dell’esposizione debitoria relativa al mutuo chirografario, ammontare che è stato corrisposto dall’intermedio B in data 28/10/2024. Quest’ultimo si è quindi surrogato all’intermediario A nel credito vantato nei confronti di I\* Srl con riguardo al mutuo chirografario dandone comunicazione anche al ricorrente in quanto garante nel limite della fideiussione prestata fino a € 29.030,00, ed ha pertanto legittimamente chiesto al ricorrente il pagamento della somma di € 26.804,88, interamente coperta dalla fideiussione. Il ricorrente resta garante nei confronti dell’intermediario A per il residuo debito di € 17.526,67, coperto dall’ammontare della fideiussione riproporzionato a € 18.973,00. Alla luce di questi elementi di fatto e di diritto, l’intermediario A domanda il rigetto delle domande del ricorrente.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario B eccepisce l’incompetenza per materia della domanda di annullamento della cartella esattoriale, giacché le doglianze del ricorrente vertono su procedimenti amministrativi in materia pubblicistica e, in particolare, in materia di recupero esattoriale da parte del Fondo di Garanzia. Il ruolo di Gestore del Fondo è attribuito all’intermediario B in qualità di mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in virtù di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica ed ha ad oggetto la concessione di garanzie dirette, riassicurazioni o controgaranzie sui crediti concessi dagli Istituti di credito alle piccole e medie imprese. Trattandosi di un procedimento amministrativo che ha ad oggetto un’agevolazione pubblica, non vi sono margini di discrezionalità e, pertanto, gli atti sono improntati al rigoroso rispetto della normativa pubblicistica di settore. Il Fondo di Garanzia interviene esclusivamente a fronte di richieste presentate per il tramite di Istituti di credito, intermediari finanziari e società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo nonché a seguito di specifiche valutazioni effettuate dall’organo decisionale, il citato Consiglio di Gestione del Fondo. In data 30/04/2020, l’intermediario A

ha presentato una richiesta di ammissione al Fondo di garanzia per le PMI per il finanziamento pari a € 30.000,00 concesso dalla stessa alla società I\* e ammesso al Fondo in data 08/05/2020 per il 100% dell'operazione finanziaria ai sensi del DL 08/04/2020 ART.13 LETTERA M) (art. 6, comma 2, lettera d) del DM 06/03/2017). In seguito, in data 05/06/2024 l'intermediario A ha escusso la garanzia del Fondo per inadempimento dell'impresa nel rimborso del finanziamento garantito, e, completata positivamente l'istruttoria per la liquidazione, il Fondo ha erogato l'importo di € 26.804,88 con valuta 25/10/2024. Nel modulo di escussione, l'intermediario A ha dichiarato che l'operazione era garantita da fideiussione personale di tipo *omnibus* rilasciata dal ricorrente, per l'ammontare massimo garantito pari a € 48.003,00, in relazione alla quale la percentuale da imputare al finanziamento agevolato era pari a € 29.030,00, nonché da fideiussione personale di tipo *omnibus* rilasciata dalla sig.ra G\*, per l'ammontare massimo garantito pari a € 60.000,00, in relazione alla quale la percentuale da imputare al finanziamento agevolato era pari a € 36.285,00. L'intermediario B ha quindi inviato la comunicazione di surroga e invito al pagamento all'impresa debitrice principale e ai garanti della medesima, invitandoli al pagamento spontaneo ovvero, in mancanza dello stesso, avvisandoli che sarebbe stato avviato il recupero esattoriale ai sensi dell'art. 8 *bis* l. 33/2015 nonché ai sensi dell'art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98, ora art. 17 comma 6 d.lgs. 184/2025. L'intermediario B precisa che il mero recesso dalla carica di socio non comporta la decadenza della fideiussione rilasciata in favore dell'impresa beneficiaria; e, inoltre, l'obbligazione di pagamento è in solido con l'impresa e l'ulteriore garante persona fisica. Tutto ciò premesso, l'intermediario B domanda, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle domande.

In sede di repliche, il ricorrente osserva, nei confronti dell'intermediario A, di aver presentato il ricorso in qualità di persona fisica, in quanto la posizione di Amministratore della società è regolarmente cessata e, per di più, contesta che la banca, facendo firmare fideiussioni personali in favore di I\* s.r.l. al nuovo amministratore, per importi complessivi che garantivano integralmente le posizioni della società, ha, deliberatamente e in maniera non trasparente, mantenuto in essere le fideiussioni personali del ricorrente per importi sproporzionati rispetto alle posizioni debitorie. Si è venuta a creare una doppia posizione di garanzia fideiussoria per le stesse posizioni espositive nei confronti di Ex Amministratore e nuovo Amministratore. Sono state tenute in vita in maniera defilata, offuscata e non correttamente informata, le posizioni dei prestiti ottenuti dalla società che regolarmente nel tempo sono stati restituiti. Mentre i prestiti successivi non vanno imputati al ricorrente. Nei confronti dell'intermediario B, il ricorrente contesta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto non corrisponde a verità che le doglianze del ricorrente riguardano "questione di natura tributaria, come tale estranea alla competenza di questo Arbitro". Nel merito, il ricorrente eccepisce che le dimissioni dalla carica di amministratore della I\*, la totale uscita dalla società, la cessione delle quote, e il subentro del nuovo amministratore, delle quali l'intermediario A era perfettamente informata, e il mantenimento in essere anche in maniera celata delle garanzie personali di nuovo e vecchio amministratore, nonché la comunicazione all'intermediario B stesse doppie garanzie, con clausole vessatorie, come la garanzia *omnibus*, cassata illecita e illegittima, dimostrano la mala fede dell'intermediario A. I ripetuti tentativi di bloccare le operazioni di riscossione da parte dell'intermediario B sono stati ignorati, e pertanto si è venuta a creare la cartella a debito.

In sede di controrepliche, l'intermediario A ribadisce le sue difese e osserva che il corretto e legittimo permanere della garanzia è stato oggetto di periodico invio al ricorrente delle previste comunicazioni di trasparenza. Con riferimento poi alle contestazioni in merito alla doppia posizione di garanzia fideiussoria per le stesse posizioni espositive nei confronti di Ex Amministratore e nuovo Amministratore, l'intermediario sottolinea che esso ha acquisito ulteriori garanzie in aggiunta e non in sostituzione della fideiussione prestata dal ricorrente. È noto al ricorrente, e al nuovo amministratore, che il rilascio di una nuova garanzia non comporta automaticamente la cessazione di quella precedente; la sostituzione delle garanzie richiede atti espressi e una valutazione discrezionale della

Banca. Per di più, nessuna richiesta di estinzione era stata formulata dal ricorrente prima del 28/12/2022.

L'intermediario B si riporta alle difese già formulate.

## DIRITTO

In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione sulla corretta qualificazione soggettiva del ricorrente. Questi si qualifica in sede di ricorso come consumatore e, a fronte di specifica contestazione da parte dell'intermediario A sulla correttezza di tale qualifica, in sede di repliche ha ribadito di dover essere qualificato come consumatore in quanto, al momento della presentazione del ricorso, aveva cessato il suo incarico di amministratore unico della società garantita. L'intermediario A osserva che le contestazioni del ricorrente hanno ad oggetto contratti di fideiussione sottoscritti all'epoca in cui rivestiva un ruolo gestorio della società I\*, sebbene al momento della proposizione del ricorso non rivestisse più tale carica. Sulla questione dell'inquadramento del garante personale, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5368/2016, affrontando la questione del c.d. "professionista di rimbalzo", ha stabilito che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».

Il Collegio di Palermo, con decisione n. 2242 del 08 marzo 2023, ha confermato questo orientamento, sancendo che «In primo luogo, difformemente da quanto dichiarato nel ricorso, il Collegio rileva la natura di non consumatore del ricorrente, il quale è socio della società per la quale si è reso garante. Secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5368/16), affrontando la questione del c.d. "professionista di rimbalzo", in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia (ord. 19/11/2015 Causa C-74/15), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata"». L'orientamento arbitrale qualifica, dunque, il garante personale, qualora abbia rivestito ruoli direttivi all'interno dell'impresa garantita, come "non consumatore" nell'ambito del contenzioso dinanzi all'Arbitro, potendosi presumere che egli abbia agito sulla base dei collegamenti funzionali esistenti con la società. Nella controversia in esame, non è presente in atti documentazione che confermi la circostanza che al momento della sottoscrizione delle tre fideiussioni controverse – nel 2017 e 2018 – il ricorrente rivestisse la qualifica di amministratore unico della società e, tuttavia, tale elemento è incontrovertito tra le parti. Non è decisivo che, al momento della proposizione del ricorso, il cliente avesse dismesso l'ufficio di amministratore, poiché il momento temporalmente rilevante ai fini della qualificazione soggettiva del ricorrente è quello della conclusione del rapporto bancario e finanziario intorno al quale è sorta la contestazione. Ne discende che il ricorrente va riqualificato come non consumatore, ai fini della corretta composizione del Collegio.

Sempre in via pregiudiziale, Sia l'intermediario A sia l'intermediario B hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia sotto profili differenti. L'intermediario A sostiene che con il ricorso mira a ottenere una pronuncia di natura costitutiva che lo sciogla dal vincolo fideiussorio. Le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, c.d. Disposizioni ABF, sanciscono che l'Arbitro è competente per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà. L'orientamento dei Collegi è nel senso di dichiarare inammissibile il ricorso in presenza di domande volte a ottenere pronunce di carattere costitutivo o alla condanna dell'intermediario a un *facere* infungibile (tra le altre, Collegio di Milano,

decisione n. 1371/2024; n. 2653/2024). E, tuttavia, l'orientamento condiviso dei Collegi, in un'ottica di *favor* per il cliente, tende a riqualificare la domanda costitutiva come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati. Nel caso in esame, è evidente che *petitum* e *causa petendi* siano stati individuati in maniera sufficientemente puntuale, giacché il ricorrente domanda, per un verso, la nullità della clausola *omnibus* e, per altro verso, la liberazione dal vincolo fideiussorio, che, nella già richiamata ottica sostanzialistica di *favor* per il ricorrente, può essere riqualificata come domanda di accertamento del diritto a ottenere lo scioglimento del vincolo fideiussorio. L'eccezione di inammissibilità dell'intermediario A va, pertanto, respinta.

L'intermediario B ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, con riferimento alla domanda di annullamento della cartella esattoriale, evidenziando quanto indicato a pag. 5 della cartella, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ove è espressamente previsto che: "Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e per territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile". L'eccezione è fondata in quanto la domanda del ricorrente mira all'annullamento di una cartella esattoriale, che è materia tributaria sottratta alla competenza dell'Arbitro. In senso conforme si veda, tra le molte, la decisione del Collegio di Bari, n. 1522/23, secondo cui «ritiene il Collegio che rilievo preliminare e assorbente rivesta l'inammissibilità del ricorso, in ragione della incompetenza per materia di questo Arbitro, eccepita da entrambi gli intermediari, atteso che la contestazione principale del ricorrente verte sull'iscrizione a ruolo disposta dall'intermediario B, nella qualità di Gestore del fondo di garanzia, per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L.662/1996. In altri termini, la contestazione del ricorrente riguarda l'esistenza stessa del credito oggetto di riscossione coattiva, ossia del credito vantato del Fondo di Garanzia, che si è surrogato nei diritti originariamente spettanti alla banca finanziatrice a seguito dell'attivazione della garanzia. Trattasi di questione di natura tributaria, come tale estranea alla competenza di questo Arbitro». In conseguenza dell'inammissibilità della domanda nei confronti dell'intermediario B, si procederà all'esame nel merito delle sole domande formulate nei confronti dell'intermediario A.

Nel merito, dalle deduzioni emerge che il ricorrente era amministratore della società I\* s.r.l. e deteneva una partecipazione sociale presso tale società. In data 22/08/2017, il ricorrente ha sottoscritto una prima fideiussione omnibus per l'importo garantito di € 66.000,00. Successivamente sono state sottoscritte altre due garanzie: una per l'importo di € 12.000,00 e l'altra per l'importo di € 35.000,00. Tali garanzie sono prestate a garanzia delle "obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché per il buon fine di ogni altro credito" della Banca verso la società garantita "nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione [...] scaduto o da scadere, professato o da professarsi in avvenire, anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni" che la Banca a proprio "esclusivo giudizio e senza obbligo di interpellare" il ricorrente ha concesso "uno o più volte e quand'anche fossero intervenute novazioni". In totale, con la sottoscrizione dei diversi contratti di fideiussione, il ricorrente si è costituito garante della società fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo di € 113.000,00 senza limiti di durata per il buon fine di ogni credito della Banca e, quindi, anche della concessione di nuovi crediti. Il 14/01/2020 il ricorrente dona la propria partecipazione sociale e il 15/01/2020 si è dimesso da amministratore unico della società e ne è stato nominato un nuovo. Da febbraio 2020 ad agosto 2023 il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società, rassegnando le proprie dimissioni il 29/08/2023. In favore della società sarebbero stati accordati i diversi finanziamenti/linee di credito, tutti corredati di garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI richiesta di ammissione al Fondo di garanzia per il finanziamento pari a € 30.000,00 concesso alla società I\*. La richiesta è stata ammessa al Fondo in data 08/05/2020 per il 100% dell'operazione finanziaria ai sensi del D.L. 08/04/2020. L'intermediario A previsa che nell'ottobre 2023 il mutuo chirografario accordato nel maggio 2020 presentava 4 rate in mora mentre i conti correnti

presentavano un saldo debitore rispettivamente in linea capitale di € 16.508,20 (derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito accordata il 02/02/2022) e di € 331,77, oltre interessi. Con sentenza n. 97/2023, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società I\* e nel gennaio 2024 la Banca si è regolarmente insinuata per la somma complessiva di € 44.331,55. Il credito della Banca è stato ammesso nel marzo 2024. Il 28/05/2024 è stata escussa la garanzia gestita dall'intermediario B e quest'ultimo ha deliberato di liquidare la somma di € 26.804,88, pari al 100% dell'esposizione debitoria relativa al mutuo chirografario. E pertanto l'esposizione debitoria derivante dalle aperture di credito non parrebbe essere stata coperta dalla escussione della garanzia pubblica. Di conseguenza, l'intermediario B si è surrogato nei diritti di credito dell'intermediario A nei confronti dei due fideiussori – il ricorrente e il nuovo amministratore unico della società – invitandoli al pagamento spontaneo ovvero, in mancanza dello stesso, avvisandoli che sarebbe stato avviato il recupero esattoriale. In conseguenza del mancato pagamento spontaneo è stata emessa cartella esattoriale nei confronti del ricorrente per l'importo di € 26.804,88, corrispondente a quanto pagato dall'intermediario B a titolo di escussione di garanzia in favore dell'Intermediario A. Il ricorrente sostiene che, al momento delle proprie dimissioni da amministratore unico della società e della nomina di un nuovo amministratore, sarebbero venute meno le garanzie prestate in favore della banca, in quanto l'intermediario A avrebbe fatto sottoscrivere al nuovo amministratore altre garanzie personali. Nei confronti dell'intermediario A il ricorrente domanda pertanto di "essere escluso alla richiesta di fideiussione". Nell'esposizione contenuta nel ricorso, il cliente ventila anche la nullità delle garanzie sottoscritte per vessatorietà senza però un'adeguata argomentazione di tale *causa petendi*. Tale contestazione è tuttavia inammissibile in quanto la nullità è un vizio genetico del rapporto, che, nel caso in esame, si pone al di fuori della competenza temporale dell'ABF in quanto le fideiussioni sono state sottoscritte rispettivamente in data: 22/08/2017; 19/02/2018; e 24/07/2018. Il ricorso è stato presentato il 12/01/2026. Com'è noto, le Disposizioni ABF stabiliscono «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso».

Il ricorrente sostiene che, per effetto dell'avvenuta cessione delle quote societarie e delle dimissioni dalla carica di amministratore unico della società, sarebbero dovute venir meno le garanzie fideiussorie prestate in favore dell'intermediario A per i crediti dallo stesso vantati nei confronti della società I\* srl. L'intermediario, quindi, avrebbe operato in maniera illegittima mantenendo in essere le fideiussioni personali del ricorrente cui si sono, successivamente, affiancate quelle prestate dal nuovo amministratore unico della società che garantivano integralmente le posizioni debitorie della società. Così operando, la banca avrebbe: ottenuto una doppia garanzia fideiussoria; mantenuto una garanzia sproporzionata rispetto all'esposizione debitoria della società; tenuto in vita delle garanzie rispetto a prestiti che nel frattempo sarebbero stati restituiti; non adeguatamente informato il ricorrente del fatto che le garanzie erano ancora in essere. Inoltre, i prestiti concessi successivamente al venire meno del ruolo di amministratore unico del ricorrente non possono essere imputati allo stesso né potrebbe essere escussa la garanzia nei suoi confronti. A sostegno di questa posizione, il ricorrente produce: l'atto di donazione della propria quota di partecipazione del 14/01/2020; il verbale dell'assemblea ordinaria del 15/01/2020 con cui si prende atto delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore unico e viene nominato un nuovo amministratore. Il ricorrente sostiene che, per effetto di tali atti, le garanzie personali da lui sottoscritte dovevano venir meno e che i debiti successivamente contratti dalla società non possono essere imputati a lui e, pertanto, non può esserne chiamato a risponderne.

Per quanto concerne la prima doglianza, va chiarito che la dimissione della carica di amministratore non costituisce di per sé causa di scioglimento del contratto di fideiussione. Le condizioni generali di contratto prevedono espressamente che la garanzia viene meno per il futuro soltanto in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del fideiussore. Dalla documentazione versata in atti e dalla deduzione delle parti si desume

che soltanto il 28/12/2022 il ricorrente ha indirizzato alla banca una comunicazione in cui chiedeva di “cancellare e aggiornare” le garanzie prestate e che, pertanto, può essere considerata dichiarazione di recesso dalla fideiussione. Di conseguenza è soltanto da questa data che la garanzia personale è venuta meno con riguardo alle obbligazioni contratte dalla società garantita successivamente alla dichiarazione di recesso, come, peraltro, chiarito anche dalle condizioni generali di contratto relative al recesso. Esattamente, dunque, l’intermediario, una volta ricevuta la comunicazione, ha limitato la garanzia fideiussoria ai limiti dell’esposizione debitoria in quel momento sussistente pari ad € 48.003,00.

Per quanto concerne la seconda doglianza, quella della non imputabilità dei debiti contratti dalla società successivamente al venir meno della carica di amministratore, va rilevata l’infondatezza. Si è avuto modo di chiarire che la cessazione dall’ufficio di amministratore non costituisce una causa di estinzione del contratto di fideiussione, a meno che il regolamento contrattuale non sottoponga espressamente il vincolo a tale condizione risolutiva, cosa che, nel caso in esame, non è avvenuto. Le garanzie di cui si discorre sono fideiussioni omnibus, che consistono in una variante della garanzia personale in cui il fideiussore si obbliga a garantire tutti i debiti, presenti e futuri nonché condizionali, che il debitore principale ha o potrà avere nei confronti di un determinato creditore, in questo caso l’intermediario A. L’art. 1938 c.c. collega la validità della fideiussione omnibus all’indicazione dell’importo massimo garantito, che nel caso di specie è espressamente riportato in contratto: la prima fideiussione garantisce un importo di € 66.000; la seconda fideiussione garantisce un importo di € 12.000; la terza fideiussione garantisce un importo di € 35.000. La disciplina del recesso, contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente prevedono che il recesso operi soltanto *ex tunc*, liberando il garante rispetto alle obbligazioni contratte dal debitore nei confronti della banca garantita dopo l’avvenuto recesso. La garanzia permane, invece, per le obbligazioni sorte prima della dichiarazione di recesso e per le obbligazioni sorte dopo il recesso ma dipendenti da rapporti già esistenti prima dello stesso. Dalla cronistoria degli affidamenti accordati alla società si evince che i rapporti sono tutti precedenti alla comunicazione del ricorrente del 28/12/2022. Le domande del ricorrente vanno, pertanto, respinte.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**